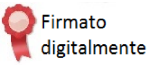


Pubblicato il 16/12/2021



N. [REDACTED] 2021 REG.PROV.CAU.
N. [REDACTED]/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Morelli, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VI Ambito Terr per la
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati
e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via
dei Portoghesi, 12;

Usr Puglia Ufficio VI At Provincia di Lecce, non costituito in giudizio;

nei confronti

[REDACTED], [REDACTED], non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del Decreto dell'USR Puglia Ufficio VI AT Lecce prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] 2021 con cui il Dirigente del predetto ufficio ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura di cui all'OM n. 60 del 10/7/2020 volta alla formazione delle graduatorie provinciali per supplenze, per il personale docente ed educativo (GPS), ed il conseguente depennamento dalle predette Graduatorie formate per la provincia di Lecce, per la Classe di concorso [REDACTED] 55, per il biennio 20/21-21/22;

b) di ogni atto e/o provvedimento collegato, preordinato o consequenziale, ivi compresi la graduatoria di II fascia di [REDACTED] 55, valida per la provincia di Lecce, per gli aa.ss. 20-22, rettificata con atto di estremi ignoti in esito al predetto provvedimento di esclusione, nella parte in cui non figura la ricorrente con il punteggio alla stessa spettante e, ove occorra, nei limiti di interesse, la Nota prot. n. 1550 del 4/9/2020, nonché, in parte qua, l'OM 60/20 e l'Allegato E al DM 259/17.
NONCHE' (MOTIVI AGGIUNTI DEL 17/07/2021)

c) del decreto dell'USR Puglia Ufficio VI AT Lecce prot. n. 11165 del 6/8/2021 e delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) di I e di II Fascia, unitamente agli elenchi aggiuntivi alle GPS di I fascia, ed alle graduatorie "incrociate" (MM-SS) di I e di II fascia della provincia di Lecce, per il personale docente ed educativo delle scuole statali, allegate al predetto decreto di pubblicazione, nella parte in cui, con riferimento alla scuola secondaria superiore, Classe di concorso [REDACTED] 55, non viene inserito il nominativo della ricorrente con il punteggio e la posizione spettanti in virtù della domanda di partecipazione ritualmente prodotta;

d) di ogni atto e/o provvedimento collegato, preordinato o consequenziale, ivi compreso, per mero scrupolo difensivo, la comunicazione interna prot. [REDACTED] del [REDACTED] 2020 a firma del dirigente dell'IISS E Giannelli di Parabita

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [REDACTED] il 21/10/2021:
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SSPENSIONE E CONCESSIONE

DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 CPA

a) del Decreto dell'USR Puglia Ufficio VI AT Lecce [REDACTED] del [REDACTED]/2021 con cui il Dirigente del predetto ufficio ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura di cui all'OM n. 60 del 10/7/2020 volta alla formazione delle graduatorie provinciali per supplenze per il personale docente ed educativo (GPS), ed il conseguente depennamento dalle predette Graduatorie formate per la provincia di Lecce, per la Classe di concorso [REDACTED]5, per il biennio 20/21-21/22;

b) di ogni atto e/o provvedimento collegato, preordinato o consequenziale, ivi compresi la graduatoria di II fascia di [REDACTED]5, valida per la provincia di Lecce, per gli aa.ss. 20-22, rettificata con atto di estremi ignoti in esito al predetto provvedimento di esclusione, nella parte in cui non figura la ricorrente con il punteggio alla stessa spettante e, ove occorra, nei limiti di interesse, la Nota prot. n. 1550 del 4/9/2020, nonché, in parte qua, l'OM 60/20 e l'Allegato E al DM 259/17.

NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO, NEI LIMITI DI INTERESSE, PREVIA SOSPENSIONE E CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 CPA (MOTIVI AGGIUNTI DEL 17/08/2021)

c) del decreto dell'USR Puglia Ufficio VI AT Lecce prot. n. 11165 del 6/8/2021 e delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) di I e di II Fascia, unitamente agli elenchi aggiuntivi alle GPS di I fascia, ed alle graduatorie "incrociate" (MM-SS) di I e di II fascia della provincia di Lecce, per il personale docente ed educativo delle scuole statali, allegate al predetto decreto di pubblicazione, nella parte in cui, con riferimento alla scuola secondaria superiore, Classe di concorso [REDACTED], non viene inserito il nominativo della ricorrente con il punteggio e la posizione spettanti in virtù della domanda di partecipazione ritualmente prodotta;

d) di ogni atto e/o provvedimento collegato, preordinato o consequenziale, ivi compreso, per mero scrupolo difensivo, la comunicazione interna prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] 2020 a firma del dirigente dell'ISS E Giannelli di Parabita

NONCHE' ORA ANCHE PER L'ANNULLAMENTO, NEI LIMITI DI INTERESSE, PREVIA SOSPENSIONE E CONCESSIONE DI MISURE

CAUTELARI EX ART. 55 CPA

e) delle GPS di II Fascia, unitamente agli elenchi aggiuntivi alle GPS di I fascia, nonché le graduatorie “incrociate”, formate dall'USR Puglia Ufficio VI AT Lecce, per l'insegnamento ████████55, per l'a.s. 21/22, e ripubblicate con Decreto del predetto Ufficio prot. N. 12253 del 20/8/2021, nella parte in cui non risulta ivi inserita la ricorrente con il punteggio alla stessa spettante in virtù dei titoli

dichiarati con la domanda di inserimento;

d) delle GPS di II Fascia, unitamente agli elenchi aggiuntivi alle GPS di I fascia, nonché alle graduatorie “incrociate”, formate dall'USR Puglia Ufficio VI AT Lecce, per l'insegnamento ████████55, per l'a.s. 21/22, ulteriormente ripubblicate con Decreto del predetto Ufficio prot. n. 12816 del 31-08-2021, nella parte in cui non risulta ivi inserita la ricorrente con il punteggio alla stessa spettante in virtù dei titoli dichiarati con la domanda di inserimento;

e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i relativi decreti di pubblicazione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un esame sommario tipico della fase cautelare, il ricorso pare assistito dai requisiti del periculum e del fumes boni iuris, anche in ragione della

mera costituzione formale dell'Amministrazione che nulla ha evidenziato sul fondamento normativo in base al quale il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni) presso i percorsi di Liceo musicale, di cui all'allegato E del decreto 9 maggio 2017, n. 259, sia richiesto anche per l'iscrizione nella II fascia delle GPS per la classe di concorso A55 (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado).

Ritenuta, altresì, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari "per pubblici proclami" sul sito web delle Amministrazioni indicate, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell'Ufficio scolastico regionale competente, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 7. - il testo integrale del ricorso;
- b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. e l'Ufficio scolastico regionale hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte ricorrente di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, il testo integrale del ricorso e di quelli per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di

cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che le Amministrazioni suddette:

c) - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovranno, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, in € 100,00 (euro cento/00) cadauna per l'attività di pubblicazione sui siti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

- accoglie la richiesta misura cautelare e per l'effetto sospende il provvedimento di esclusione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- compensa le spese della presente fase cautelare;
- fissa l'udienza di merito del [REDACTED] 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente
Raffaele Tuccillo, Primo Referendario
Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO